



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 11/2010**

**Napoli 2 APRILE 2010 (\*)**

**MANCANO POCCHI GIORNI PER PROCEDERE  
ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL  
LAVORO DA PARTE DI CHI E' IN POSSESSO  
DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA  
PROFESSIONE CONSEGUITA CON IL SOLO DIPLOMA.  
IL TERMINE ULTIMO PER L'ADEMPIMENTO E' IL 12  
APRILE 2010.**

Mancano pochi giorni, ormai, per poter "salvare", mediante l'iscrizione all'Ordine, l'abilitazione all'esercizio della professione conseguita senza essere in possesso di uno dei titoli di laurea breve o magistrale previsti dalla legge 6 Aprile 2007 n. 46 di conversione del Decreto Legge 15 Febbraio 2007 n. 10.

La norma che precede è stata pubblicata in G.U. n. 84 del 11/4/2007 ed è entrata, quindi, in vigore il **12 Aprile 2010 (id: il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U. trattandosi di una legge di conversione di decreto legge).**

Con il n. 2/2010 del 20 gennaio 2010 di questa Rubrica abbiamo sufficientemente trattato tutta la problematica anche alla luce della circolare n. 1030 del 19/1/2010 del Consiglio Nazionale.

La presente, dunque, vuole essere solamente un “ricordo” in favore dei colleghi che, magari, abbiano avuto dei praticanti abilitati (e non ancora iscritti) con il solo titolo di scuola secondaria superiore e non con la laurea ritenendo di poterli avvertire.

**Per questi “abilitati” il termine ultimo per rendere valido quel certificato di abilitazione conseguito senza il possesso della laurea è il 12 aprile 2010. Entro, e non oltre, il 12 Aprile 2010 bisogna procedere all’iscrizione nell’Albo.**

Lo sancisce, espressamente, la legge n. 46/2007 che ha introdotto nella nostra legge istitutiva (id: legge 11/1/1979 n. 12) l’art. 8 bis che così recita:

***" [Art. 8-bis](#) - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013".***

La norma riguarda, quindi, coloro che hanno conseguito fino al **12/4/2007** l’abilitazione senza il possesso dei titoli di laurea previsti dalla legge 46/2007.

**Iscrivendosi entro il 12 Aprile 2010** renderanno valido “a vita” il loro certificato di abilitazione conseguito senza essere in possesso di laurea.

***Ciò significa che se, in ipotesi si cancellassero, avrebbero comunque conseguito il diritto a reinscrivere pur non essendo in possesso di laurea.***

Il nostro Consiglio Nazionale ha correttamente interpretato la norma nel senso che ***la data di conseguimento dell'abilitazione è quella indicata sul certificato di abilitazione rilasciato dalla Direzione Regionale del Lavoro.*** E, poiché il certificato di abilitazione della **sessione 2005 (id:esami scritti a Novembre 2005) è stato datato dalla D.R.L. Campania 1/12/2006, ne consegue che, tutti coloro che hanno conseguito l'abilitazione fino alla sessione 2005 compresa senza il titolo di studio della laurea , devono procedere all'iscrizione entro il 12 aprile 2010 se vogliono salvaguardare l'efficacia giuridica della stessa nel tempo.**

E' chiaramente esclusa la sessione 2006(id:prove scritte a Novembre 2005) e, pertanto, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 46/2007.

Tutte le sessioni successive al 2005(ma , attenzione, le date delle abilitazioni divergono a seconda delle varie D.R.L. e, quindi, ci riferiamo alla Campania) fanno parte, quindi, del secondo periodo dell'art. 8 bis nel senso che i soggetti non in possesso dei titoli di laurea che, alla data del 12 Aprile 2007avevano ottenuto il certificato di compiuta pratica o erano iscritti al registro dei praticanti oppure avevano presentato domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Ed anche qui occorre un'altra precisazione: **sicuramente l'ultima sessione di esame per questi praticanti non in possesso di laurea è quella del 2012 che si concluderà entro il 31/12/2013.**

Per tutti coloro che si sono abilitati dalla sessione 2006 in poi e fino alla sessione ultima del 2012(senza avere il titolo di laurea), **non c'è, al momento, nessun obbligo di iscrizione, a pena di decadenza, nell'albo ai fini dell'efficacia giuridica del certificato di abilitazione.**

Per loro, sicuramente, sarà emanata una nuova disposizione che prevederà un termine per l'iscrizione.

Al di là di questa considerazione, vale, comunque, la pena di ribadire che **il solo possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione non consente, pena le sanzioni ex art. 348 c.p., lo svolgimento della stessa se non v'è l'iscrizione nell'Albo Professionale.**

Ed allora c'è tempo **fino al 12 Aprile 2010.**

Ad maiora.

IL PRESIDENTE  
***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**